

## O G G E T T O XII°

P.G.N. 1881 - 10/8/6

Deliberazione n. 7

MODIFICA DELL'ART. 33, ULTIMO COMMA, DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI EDILIZIA ED ORNATO.R E L A Z I O N E

Da qualche tempo vengono riscontrati vari inconvenienti nelle discariche di materiali di rifiuto, calcinacci, ecc., eseguite dai privati in modo a volte disordinato e indiscriminato. Ragioni di viabilità, estetiche ed igieniche impongono pertanto che si ovvii in modo definitivo a tali inconvenienti.

Si osserva in proposito che non può bastare l'opera di vigilanza e di repressione svolta dai competenti Uffici comunali, se essa non trova il conforto di una precisa disposizione regolamentare, che definisca chiaramente gli obblighi e gli oneri dei privati nel settore in esame. Una tale disposizione regolamentare finora è mancata.

Per addivenire ad una soddisfacente soluzione del problema, occorre anzitutto porre l'indispensabile premessa sul piano normativo: vale a dire, procedere ad un aggiornamento del Regolamento di edilizia e di ornato, nel punto concernente la disciplina degli scarichi di materiale di rifiuto.

L'art. 33 del Regolamento citato appare, nell'ultimo comma, inadeguato e lacunoso. Infatti, dopo avere stabilito le modalità del carico dei materiali di rifiuto, esso dispone: "I materiali provenienti da demolizioni e scavi saranno trasportati ai luoghi di scarico designati dall'autorità municipale, a meno che il proprietario non preferisca trasportarli in località di sua pertinenza. Se i materiali provenienti dalle demolizioni, scavi, etc., fossero impregnati di materie fetide e moleste, dovranno asportarsi immediatamente. Nel trasporto di terre e di materiali di demolizione devesi evitare che si spandano per la via, e ciò avvenendo si dovrà tosto procedere a spazzare la via dalle materie cadute".

Appare evidente che con tale formulazione non viene esaurientemente disciplinato lo scarico dei materiali; inoltre, resta indiscriminata la facoltà di effettuare le discariche in terreno privato, quand'anche questo sia visibile dalla adiacente via pubblica. Risulta perciò necessario procedere alla modifica del sopra riportato ultimo comma dell'art. 33 del Regolamento edilizio.

Si sottopone pertanto all'approvazione del Consiglio il seguente ordine del giorno:

""IL CONSIGLIO COMUNALE, udita la relazione della Giunta Municipale,

d e l i b e r a

di abrogare l'ultimo comma dell'articolo 33 del vigente Regolamento comunale di edilizia e di ornato - deliberato il 23 ottobre 1935 sub. n. 12681 ed il 29 febbraio 1936 sub. n. 2851, approvato dalla G.P.A. il 20 aprile 1936 sub. n. 24671/1364 div. II<sup>a</sup>, omologato dal Ministero dei LL.PP. il 9 giugno 1936 sub. n. 4978 - sostituendolo col testo seguente:

""Nessu  
l'uopo s  
quand'ar  
via, sal  
Senza  
scarico  
E' vi  
o quant  
lute pul  
In og  
essi si  
re subit

Ape  
del gior  
Il

Public  
senza a  
Prefet  
dalla  
p. Il P.

""Nessun deposito potrà farsi in località diverse da quelle all'uopo stabilite o al di fuori dei confini perimetrali segnati, quand'anche si tratti di aree private, ma visibili dalla pubblica via, salvo speciale autorizzazione del Sindaco.

Senza autorizzazione è vietato asportare dai luoghi di pubblico scarico i materiali in essi depositati.

E' vietato trasportare nei luoghi di pubblico scarico immondizie o quant'altro possa riuscire di pregiudizio all'igiene ed alla salute pubblica.

In ogni caso, nel trasporto dei materiali si dovrà evitare che essi si spandano per via. Qualora ciò avvenisse, la via dovrà essere subito ripulita.""

Aperta la discussione e nessuno chiedendo di parlare, l'ordine del giorno viene posto ai voti ed approvato all'unanimità.

Il Sindaco proclama l'esito.

Publicata all'albo Municipale il giorno 28 gennaio 1956 - mercato senza alcun reclamo. Il V. Segretario Generale: Giarolli  
Prefettura di Vicenza n. 5234/II n. 1758 di reg. Visto ed approvato dalla G.P.A. nella seduta del 16.3.1956 - Vicenza, 22.3.1956 (L.S.)  
p. Il Prefetto-Presidente: Del Prato

DI EDILIZIA

nelle di-  
e dai pri-  
li viabi-  
i in modo

rigilanza  
essa non  
, che defi-  
settore in

ema, occorre  
vo: vale a  
izia e di  
di materia-

mma, inade-  
del cari-  
venienti da  
o designa-  
preferisca  
provenienti  
ie fetide  
o di terre  
o per la  
via dalle

urientemen-  
discrimina-  
o, quand'an-  
ta perciò  
mo comma

seguinte

municipale,

olamento  
1935 sub.  
la G.P.A.  
l. Ministe-  
col testo